OBBLIGHI CONTRATTUALI

CIG B674A31B05 - RDO N. 5213155

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto 3
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio e durata 3
Art. 3 - Corrispettivi e Modalità di pagamento 3
Art. 4 – Revisione dei prezzi 4
Art. 5 - Garanzia definitiva 5
Art. 6 - Oneri contrattuali 5
Art. 7- Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti 6
Art. 8 – Responsabilità professionale 6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione e Responsabile del servizio 6
Art. 10 – Responsabilità per violazione di diritti di privativa 7
Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy 7
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e dei Servizi 8
Art. 13 - Recesso del contratto 8
Art. 14 - Domicilio legale 9
Art. 15 – Diritto d'autore e manleva di AGCM 9
Art. 16 - Subappalto e sub-contratti 9
Art. 17 - Cause di risoluzione del contratto 9
Art. 18 - Penali 10
Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 20 - Foro competente 11
Art. 21 - Informativa in materia di whistleblowing 11
Art. 22 – Disposizioni finali 12

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto i servizi di Rassegna Stampa on-line, Monitoraggio Radiotelevisivo e visualizzazione delle agenzie stampa per l'AGCM, come dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nella Relazione tecnica del Fornitore contraente, cui integralmente si rimanda, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente al Disciplinare di gara, all'Offerta Tecnica, all'Offerta Economica, e ai relativi allegati.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente Contratto i servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dal Fornitore contraente al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AGCM.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio e durata

Le prestazioni dovranno essere rese secondo le modalità e nei termini previsti dal Capitolato Tecnico e dagli altri documenti di gara, nonché secondo la proposta di cui all'Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante dei presenti "Obblighi contrattuali". La mancata erogazione dei servizi e delle prestazioni indicate nella citata documentazione e nell'offerta tecnica presentata comporta grave inadempimento come indicato agli artt.17 e 18 dei presenti Obblighi contrattuali.
Il Fornitore contraente si impegna a svolgere le proprie prestazioni con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Contratto.
Il Fornitore contraente si impegna ad erogare una prestazione di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il Fornitore contraente si impegna ad adottare misure che garantiscano il rispetto delle linee guida Agid in materia di sicurezza informatica e di sviluppo sicuro del software e a seguire le principali best practices internazionali applicabili in materia di information security.

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale inizio attività, salvo diversa indicazione dell'Autorità e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali con opzione di proroga fino a ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Autorità da esercitarsi a insindacabile giudizio dell'AGCM almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto, previa apposita determina di autorizzazione.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza.

In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AGCM si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante, in casi eccezionali, di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 3 – Corrispettivi e Modalità di pagamento

Il corrispettivo massimo complessivamente previsto per i Servizi oggetto del presente Contratto e per una durata di 12 mesi è pari a € _____(_____) oltre IVA da corrispondersi in n. _____ ratei bimestrali posticipati, ciascuno pari a € _____ (_____/__) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.
In caso AGCM a proprio insindacabile giudizio eserciti, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, l'opzione di proroga del Contratto di ulteriori 12 mesi, è previsto un corrispettivo complessivo pari a € _____ (_____) oltre IVA, da corrispondersi in n. __ ratei bimestrali posticipati, ciascuno pari a € _____ (_____) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'art. 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AGCM.

L'I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell'Autorità.

Sono a carico dell'operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del servizio.

Il pagamento della fattura avverrà, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC), entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e s.m.i..
La fattura dovrà:

- recare la dicitura: "Servizio di rassegna stampa per AGCM";

- essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n.55 e s.m.i. e corredata dal Codice Unico d'Ufficio (CUU) UFF1VB;

- riportare, altresì, il CIG e il riferimento UAGEC1765;

- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI.

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di *split payment* di cui all'art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i..

Su ciascuna fattura è inoltre applicata la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante applicherà le clausole di revisione dei prezzi in automatico, qualora nel corso dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, accerti, mediante un monitoraggio mensile degli indici di aggiornamento prezzi, che si sia determinata una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai sensi del comma 3, lett. b) dell'art. 60 e s.m.i., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi – che avverrà secondo le modalità di cui all'art. 12 dell'All. II 2 bis al Codice- si utilizzano gli indici dei

prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, i quali sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
In particolare la stazione appaltante, in ragione dell'associazione univoca tra il CPV relativo ai servizi oggetto di appalto e l'indice ISTAT di cui alla Tabella D1 dell'Allegato II.2-bis, applicherà in sede di revisione dei prezzi l'indice PPI (prezzi di produzione per l'industria), riferiti al mercato interno.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizzerà le risorse di cui all'art. 60 comma 5 lett. a) del Codice.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.2-bis, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Art. 5 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'OE aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice, l'AGCM ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Art. 6 - Oneri contrattuali

Tutte le spese relative all'appalto e al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto, vengono assunte dall'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Sono a carico del prestatore le eventuali spese del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Art. 7 –Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 – Responsabilità professionale

Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AGCM per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi in relazione allo svolgimento dei Servizi.
L'Aggiudicatario solleva l'Autorità da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione e Responsabile del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 8 del Codice, il Dott./Dott.ssa _____ è il DEC della presente procedura deputato a svolgere compiti e funzioni di direzione dell'esecuzione, come il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AGCM

per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.

Art. 10 – Responsabilità per violazione di diritti di privativa

Il Fornitore contraente assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In particolare, il Fornitore contraente assume ogni responsabilità conseguente all'utilizzo delle opere giornalistiche oggetto delle rassegne effettuato in violazione del diritto d'autore.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Autorità sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi degli artt.13 - 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione

amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e dei Servizi

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d), del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso l'AGCM non accetta preventivamente la cessione da parte del Fornitore contraente di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente Contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 5 e la facoltà per l'AGCM di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 13 - Recesso dal contratto

L'Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, in tutti i casi di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023, nonché nelle seguenti ipotesi:

a) per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente Contratto nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC;

b) in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 68 comma 17 e 19-bis del Codice;
d) l'AGCM procede alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di AGCM al risarcimento del danno.

In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AGCM.
In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023 fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 14 - Domicilio legale

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso. Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 15 – Diritto d'autore e manleva di AGCM

Con l'entrata in vigore del D. lgs. 8 novembre 2021 n. 177, di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sono state apportate significative modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio, con riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione. Le principali novità introdotte dal Decreto riguardano la previsione di specifici criteri per assicurare un'adeguata remunerazione agli autori e agli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico, una nuova disciplina dell'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione on line, un regime innovato del trasferimento dei diritti di utilizzazione e una maggiore trasparenza delle piattaforme online.
In ossequio a quanto previsto dal sopra citato D. lgs. n. 177/2021, che introduce il nuovo art. 43-bis alla legge 22 aprile 1941 n. 633, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
A tal fine, al comma 8 di detto art. 43-bis è previsto che le "imprese di media monitoring e rassegna stampa" dovranno riconoscere un equo compenso agli editori e che "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la

determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari".
In questo nuovo quadro normativo un ruolo decisivo è, quindi, assegnato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il 25 gennaio 2023 ha adottato - con Delibera n. 3/23/CONS. del 19 gennaio 2023 - il "Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633", contenente le linee guida in ordine al calcolo dell'equo compenso per l'esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico nonché allo svolgimento da parte dell'Autorità dell'attività di "facilitatore di accordi" e, quando richiesto, di arbitro.
Il Fornitore aggiudicatario del presente appalto è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e garantisce, in particolare, di avere diritto alla riproduzione sulle rassegne degli articoli, informazioni e notizie che ne sono oggetto e che lo stesso materiale è dal medesimo trattato nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore e delle specifiche previsioni in tema di equo compenso dovuto agli editori.
Alla luce delle novità introdotte dal D. lgs. 8 novembre 2021 n. 177 e del Regolamento AGCOM (Delibera 3/2023 del 25 gennaio 2023) citati al precedente paragrafo 4.1, infatti, il Fornitore aggiudicatario dovrà essere in regola, per tutta la durata del presente appalto, con le normative e gli accordi con gli editori che regolano il diritto d'autore per la riproduzione degli articoli dei giornali, pena l'esclusione dalla gara e/o la risoluzione del Contratto.
Il trattamento da parte del Fornitore del materiale oggetto della rassegna in violazione della normativa sul diritto d'autore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, darà facoltà all'Amministrazione di risolvere il Contratto in qualsiasi momento.
Il Fornitore aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne l'AGCM da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi a tale titolo da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
L'Autorità non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore aggiudicatario fornisca informazioni di cui altri detengano la privativa. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 16 - Subappalto e sub-contratti

È consentito il subappalto unicamente con riferimento alle prestazioni indicate dall'Aggiudicatario in sede di offerta come oggetto di subappalto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione per lo stesso subappaltatore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle

piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.
Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice e s.m.i..

Art. 17 - Cause di risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi previsti e disciplinati dall'art.122 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientra anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi;
b) subappalto non autorizzato;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
d) cessione di tutto o parte del contratto;
e) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità;

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC, al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.
La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all'Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno.

Art. 18 – Penali

In caso di mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, nel presente documento e nell'offerta tecnica presentata, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto ex art. 126 del Codice e s.m.i. al pagamento di una penale nella misura dell'1,5 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni ora di ritardo, con riferimento a ciascuna prestazione richiesta.

In caso di mancato rispetto dei termini improrogabili **di pubblicazione** della Rassegna Stampa di cui agli artt. A.2., B.2 e C.2 del SERVIZIO 1 del Capitolato Tecnico, nonché, **di gestione delle problematiche tecniche** di cui agli artt. A.4 e B.4 del SERVIZIO 1 e all'art.1 del SERVIZIO 2 del Capitolato Tecnico di cui al citato art. 4, come ivi specificati, sarà applicata una penale di *euro* 600,00 per ciascuna infrazione.

Ferme le penali da ritardo sopra indicate, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate al Fornitore perché provveda a sanare immediatamente la situazione e saranno applicate le seguenti penali:

Rassegna Stampa:

1. omessa pubblicazione di articoli contenenti le "keywords" indicate nel Capitolato tecnico: verrà applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni articolo. In casi di particolare gravità per omessa pubblicazione di notizie particolarmente rilevanti la penale potrà essere aumentata fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00);
2. ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato;
3. al termine del contratto, il database delle rassegne stampa prodotte - di cui all'art. A.1 del Capitolato tecnico - viene rilasciato incompleto/non viene rilasciato, ovvero lo stesso non è consultabile via browser con le medesime modalità di ricerca previste nel medesimo articolo: verrà applicata la penale di euro 300,00 (duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo/inadempimento;

Monitoraggio:

In caso di servizio reso in modo incompleto, intempestivo o carente, sarà applicata una penale di euro 300,00 (duecento/00) per ogni ora di ritardo/inadempimento.

Relativamente alla "Tempestività nella trasmissione degli "Alert" per il Monitoraggio (entro un'ora dalla trasmissione)", qualora si verifichi che la trasmissione degli "Alert" non sia conforme, ovvero non sia effettuata verrà applicata una penale pari ad un mimino di euro 200,00 (duecento/00) per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di euro 1.000,00 in caso di mancato invio, in base alla gravità dell'inadempimento.

Rassegna stampa mirata

In caso di ritardata disponibilità della rassegna stampa mirata, verrà applicata la penale di euro 300,00 (duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo.

In caso di rassegna stampa incompleta, sarà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni articolo. In casi di particolare gravità per omessa pubblicazione di notizie particolarmente rilevanti la penale *potrà essere aumentata* fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento/00).

Nel caso si verifichi l'omessa trasmissione dell'intera rassegna stampa online e di quella mirata, l'evento sarà ritenuto colpa grave e gestito ai sensi dell'art. 17 lett. a) del presente Contratto per i casi di risoluzione per inadempimento, anche valutando un maggior danno per l'AGCM.

Per le altre irregolarità o inadempienze accertate e segnalate all'Appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione, in caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.500,00 in base alla gravità dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al precedente art.5.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale l'Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità.

Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Art. 20 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 21 – Informativa in materia di whistleblowing

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità

dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblowers utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "https://whistleblowing.agcm.it/#!/".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole dell'*e-procurement* della PA.

Roma, 10 aprile 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti
Antonello Schettino
(FIRMATO DIGITALMENTE)

ANTONELLO
SCHETTINO
10.04.2025
15:40:38 UTC